



*Avamprogetto*

# **Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica**

## **(LAPuE)**

del ... ..

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 122 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

### **Art. 1**            Oggetto e diritto applicabile

<sup>1</sup> La presente legge disciplina, nell'ambito del diritto privato, la realizzazione notarile di:

- a. atti pubblici in forma elettronica;
- b. autenticazioni elettroniche di copie e di firme;
- c. copie cartacee autentiche di documenti elettronici.

<sup>2</sup> Si applicano, inoltre, gli articoli 6 e 7 alla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica da parte delle autorità dello stato civile nonché alla realizzazione di estratti, conferme e attestazioni in forma elettronica del registro dello stato civile, del registro fondiario e del registro di commercio.

<sup>3</sup> Se il diritto federale non dispone altrimenti, si applica il diritto cantonale.

### **Art. 2**            Originali di atti pubblici

<sup>1</sup> Il pubblico ufficiale realizza l'originale dell'atto pubblico in forma elettronica.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. Può prevedere eccezioni in particolare per determinati casi di applicazione o gruppi di persone e per eventuali problemi tecnici.

RS .....

- <sup>1</sup> RS 101
- <sup>2</sup> FF ...

**Art. 3** Copie autentiche e autenticazioni

Su richiesta di una parte, il pubblico ufficiale realizza:

- a. le copie autentiche elettroniche degli originali di atti pubblici realizzati su carta;
- b. autenticazioni elettroniche di copie e di firme;
- c. copie cartacee autentiche di documenti in forma elettronica.

**Art. 4** Registro degli atti pubblici

<sup>1</sup> Gli atti pubblici e le autenticazioni in forma elettronica devono essere iscritti e conservati in un registro centrale degli atti pubblici immediatamente dopo la chiusura della procedura di certificazione.

<sup>2</sup> Gli atti vanno iscritti e conservati nel registro degli atti pubblici in modo che sia possibile:

- a. il confronto dei dati;
- b. la revoca; e
- c. la lettura permanente.

<sup>3</sup> Il registro degli atti pubblici è approntato e gestito dalla Confederazione.

**Art. 5** Emolumenti per l'uso del registro degli atti pubblici

<sup>1</sup> Il pubblico ufficiale deve versare un emolumento per l'iscrizione e la conservazione del documento.

<sup>2</sup> La Confederazione può prevedere emolumenti per ulteriori prestazioni del registro degli atti pubblici.

**Art. 6** Ausili tecnici

<sup>1</sup> La Confederazione può mettere a disposizione del pubblico ufficiale ausili tecnici per la realizzazione di documenti ai sensi della presente legge.

<sup>2</sup> In particolare, può mettere a disposizione e gestire un registro dei pubblici ufficiali per certificarne l'abilitazione a realizzare atti pubblici in forma elettronica.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prevedere emolumenti per l'uso degli ausili tecnici.

**Art. 7** Emanazione di disposizioni da parte del Consiglio federale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. la procedura per la realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e i requisiti tecnici;
- b. i requisiti tecnici e organizzativi per il registro degli atti pubblici;

- c. le modalità per certificare l'abilitazione a realizzare atti pubblici in forma elettronica, in particolare i requisiti tecnici e organizzativi per il registro dei pubblici ufficiali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina in particolare come garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici nonché l'integrità, la leggibilità, l'autenticità e la sicurezza permanenti dei dati; stabilisce i formati di dati e le firme elettroniche da utilizzare.

<sup>3</sup> Disciplina gli emolumenti di cui agli articoli 5 e 6 capoverso 3 nel quadro dell'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997<sup>3</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Mira a una copertura totale dei costi con i proventi degli emolumenti.

<sup>4</sup> Può prescrivere l'uso di determinati ausili tecnici, se necessario per garantire l'applicazione uniforme del diritto o l'attuazione di una specifica soluzione tecnica per raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 2.

#### **Art. 8** Modifica di un altro atto normativo

Il Titolo finale del Codice civile<sup>4</sup> è modificato come segue:

*Art. 55, titolo marginale, cpv. 1 e 3*

D. Atti pubblici

<sup>1</sup> Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, i Cantoni possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici.

<sup>3</sup> Gli atti pubblici in forma elettronica, l'autenticazione elettronica e la realizzazione delle copie cartacee autentiche di documenti elettronici sono retti dalla legge federale del ...<sup>5</sup> sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e dalle disposizioni emanate in sua virtù.

*Art. 55a*

*Abrogato*

#### **Art. 9** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il pubblico ufficiale può rifiutarsi, in deroga all'articolo 3, di realizzare copie autentiche e autenticazioni di copie e firme in forma elettronica nonché copie cartacee autentiche di documenti in forma elettronica.

<sup>2</sup> Nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge il pubblico ufficiale può rifiutarsi, in deroga all'articolo 2, di realizzare gli originali di atti pubblici in forma elettronica.

<sup>3</sup> RS 172.010

<sup>4</sup> RS 210

<sup>5</sup> RS ...

**Art. 10** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Vorentwurf